



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00486/2023

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 37/2023, presentato, in data 14 aprile 2023, dalla sig.ra Antonella Novo, in proprio e quale Presidente e legale rappresentante della A.S.D. Top One, avverso la decisione assunta dalla Corte di Appello Federale della FIGB, in funzione di Corte Sportiva di Appello, in data 20 febbraio 2023, notificata a mezzo PEC in data 15 marzo 2023 e pubblicata in pari data, con la quale è stato parzialmente accolto il reclamo della suddetta ricorrente avverso la decisione n. 4 del 3 febbraio 2023, resa dal Giudice Sportivo Nazionale Supplente (che aveva disposto la condanna della sig.ra Antonella Novo alla sanzione disciplinare della deplorazione, con contestuale diffida a non cadere più nell'errore, nonché della A.S.D. Top One alla sanzione pecuniaria di € 300,00) e, per l'effetto, è stata prosciolta la tesserata Antonella Nova perché il fatto non costituisce illecito disciplinare; è stata prosciolta la A.S.D. Top One; è stata confermata la non omologazione dei risultati di gara relativamente all'incontro del Campionato Societario a squadre femminili serie A, girone 1, svoltosi in data 14 gennaio 2023 tra le squadre Top One e Bridge Reggio Emilia, con assegnazione, relativamente a tale incontro, di punti zero all'A.S.D. Top One e di punti cinque all'A.S.D. Bridge Reggio Emilia, con conseguente riformulazione della classifica del Girone di competenza mediante l'attribuzione di tali punteggi.

Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma la decisione impugnata.

Nulla per le spese

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 25 maggio 2023.

IL PRESIDENTE

F.to Vito Branca

IL RELATORE

F.to Tommaso Edoardo Frosini

Depositato in Roma, in data 25 maggio 2023.

PER IL SEGRETARIO

F.to Dario Bonanno